



Regolamento di funzionamento del Centro universitario denominato “Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature” (GREEN)

Emanato con Decreto Rettorale n. 115, del 27 novembre 2020, prot. 16866/l/03

1. Istituzione

- 1.1. È istituito il Centro universitario denominato “Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature” (GREEN), ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto di Ateneo, di seguito indicato brevemente “Centro”.
- 1.2. Il Centro è un'unità organizzativa dell'Ateneo e, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è costituito in “Centro di responsabilità”.
- 1.3. Il funzionamento del Centro è disciplinato dal presente Regolamento e dalla vigente disciplina di Ateneo applicabile ai Centri di responsabilità.
- 1.4. Il Centro ha sede presso l'Università della Valle d'Aosta.

2. Finalità

- 2.1. Il Centro promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale.
- 2.2. Le attività di cui al comma 2.1 sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile negli luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
- 2.3. Al Centro possono aderire anche ricercatori non appartenenti ai ruoli dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, secondo modalità decise dagli organi del Centro.

3. Organi

- 3.1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio Direttivo;
 - b) il Direttore;
 - c) il Vicedirettore.
- 3.2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri così individuati:
 - a) quattro professori o ricercatori di ruolo dell'Università della Valle d'Aosta, nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico;
 - b) due delegati dalla Sovrintendenza agli studi, nominati dal Consiglio dell'Università, su designazione della Sovrintendenza agli studi;
 - c) un delegato del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nominato dal Consiglio dell'Università su designazione del Presidente del Parco.
- 3.3. Il Direttore è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Università, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio Direttivo del Centro.
- 3.4. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3.5. Gli organi del Centro restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

4. Consiglio Direttivo



- 4.1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro. A tal fine il Consiglio Direttivo approva, nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo, il Piano triennale delle attività del Centro, il relativo aggiornamento annuale e un piano annuale delle attività con le relative richieste di assegnazione dei fondi.
- 4.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica.
- 4.3. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo sono riportate in appositi verbali e deliberazioni. I verbali sono di norma approvati nella prima seduta utile successiva del Consiglio Direttivo.
- 4.4. Su invito del Direttore, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i professori, i ricercatori e gli esperti esterni che collaborano con il Centro.
- 4.5. I competenti uffici della Direzione generale assicurano il supporto tecnico necessario al funzionamento del Consiglio Direttivo.

5. Direttore

5.1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle relative deliberazioni;
- c) approva, nel rispetto del Piano triennale delle attività, la realizzazione delle singole iniziative;
- d) autorizza le spese relative alla normale attività del Centro;
- e) propone al Consiglio dell'Università la stipula di accordi e convenzioni comportanti oneri a carico dell'Ateneo;
- f) individua i docenti, gli esperti e i collaboratori necessari allo svolgimento delle attività del Centro, nel rispetto della disciplina di Ateneo vigente in materia;
- g) predispone annualmente una relazione sulle attività del Centro e sui risultati raggiunti e la trasmette al Consiglio dell'Università e al Senato accademico;
- h) adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo;
- i) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti di Ateneo.

6. Vicedirettore

- 6.1. Il Vicedirettore svolge le stesse funzioni del Direttore, in assenza dello stesso e in casi di incompatibilità.

7. Risorse finanziarie

- 7.1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro dispone di appositi finanziamenti stabiliti dal Consiglio dell'Università, di norma, all'atto di approvazione del budget economico annuale.

7.2. Ulteriori risorse finanziarie possono essere reperibili:

- a) dalle attività di cui all'art. 2, comma 2.1, svolte sia direttamente sia in "in conto terzi";
- b) dalla partecipazione a specifici programmi di finanziamento dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati.

8. Disposizioni finali e di rinvio

- 8.1. Per quanto non disciplinato ai precedenti articoli, si intendono interamente applicabili le vigenti disposizioni normative di Ateneo.
- 8.2. Ricorrendone le condizioni di necessità e/o di opportunità, la disattivazione del Centro è disposta dal Consiglio dell'Università, ferma restando la conclusione delle attività in essere.